





<p><b>16</b> Giugno Posticipato al 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento IVA mese precedente</b> Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente per i contribuenti mensili.</li> <li>▪ <b>Versamento ritenute</b> Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>Versamento Imposta sugli intrattenimenti</b> I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di <i>maggio 2019</i> utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo <b>6728</b>.</li> <li>▪ <b>Versamento ACCONTO IMU e TASI 2019</b> Scade il termine di pagamento della prima rata di acconto IMU e TASI 2019 per i proprietari ed i titolari di diritti reali di proprietà e/o diritti di godimento su beni immobili.</li> </ul>
<p><b>20</b> Giugno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione dichiarazione periodica CONAI</b> Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al <i>mese di maggio 2019</i> da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</li> </ul>
<p><b>25</b> Giugno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi INTRASTAT</b> Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di <i>Maggio 2019</i>. Rif.: Rag. Letizia Messora <a href="mailto:letizia.messora@mantovanieassociati.it">letizia.messora@mantovanieassociati.it</a> (int. 1 4)</li> </ul>
<p><b>30</b> Giugno Posticipato al 01 luglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza <b>01.06.2019</b>. Rif. Rag. Marina Mantovani <a href="mailto:marina.mantovani@mantovanieassociati.it">marina.mantovani@mantovanieassociati.it</a> (int. 1 1)</li> <li>▪ <b>Comunicazione ESTEROMETRO (rif. ns. circolare n. 06 e 16/2019)</b> Comunicazione dati fatture da e verso l'estero per il mese di maggio 2019. Riferimento settore fiscale interni da 4 1 a 4 8</li> <li>▪ <b>Prima scadenza pagamento imposte da modello Redditi 2019</b> Prima scadenza imposte s.do 2018 e primo acconto 2019.</li> <li>▪ <b>Rideterminazione valore terreni e partecipazioni 2019 (vedasi ns. circolare 22/2019)</b> Scadenza rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del <b>01 gennaio 2019</b>. A tal fine occorrerà effettuare entro il 30 giugno 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la perizia di stima</li> <li>- il pagamento dell'imposta sostitutiva.</li> </ul> In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (rispettivamente, entro il 30 giugno 2020 ed entro il 30 giugno 2021) sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascuna rata.  In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando il modello F24: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8055</b> per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</li> <li>- <b>8056</b> per i terreni edificabili o con destinazione agricola.</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2018</b> Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2018 devono versare la <b>seconda rata</b> dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.</li> <li>▪ <b>Versamento rata rivalutazione partecipazioni e terreni 2017</b> Coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2017 devono versare la <b>terza e ultima rata</b> dell'imposta sostitutiva, maggiorata degli interessi nella misura del 3% annuo, determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.</li> <li>▪ <b>DICHIARAZIONE IMU TASI 2018</b> Scade la presentazione in comune delle eventuali dichiarazioni IMU/TASI riferite a variazioni anno 2018.</li> <li>▪ <b>Cinque per mille</b> Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell'Università, l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.</li> <li>▪ <b>IUC/IMU/TASI</b> Produrre allo studio eventuali atti compravendita e/o variazioni catastali, nuovi contratti locazione, leasing, successioni, ecc..., effettuati nel mese di <b>giugno 2019</b>.</li> </ul>						
<b>01</b> Luglio	<b>Slittamento adesione servizio consultazione fatture elettroniche</b> ( <a href="#">vedasi ns. circolare 18/2019</a> )						
<b>20</b> Luglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 2° trim. 2019</b> Seconda scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019; infatti per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro è obbligatorio indicare la dicitura <b>"assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014"</b> e versare trimestralmente il tributo. Per facilitare l'adempimento da parte del contribuente è previsto che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. L'Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta di pagare l'imposta di bollo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• con addebito su conto corrente bancario o postale</li> <li>• utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.</li> </ul> </li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Prossimi trimestri</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Termine di versamento imposta di bollo</b></td> </tr> <tr> <td>Dal 1° luglio al 30 settembre 2019</td> <td>20 ottobre</td> </tr> <tr> <td>Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019</td> <td>20 gennaio 2020</td> </tr> </table>	<b>Prossimi trimestri</b>	<b>Termine di versamento imposta di bollo</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre 2019	20 ottobre	Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019	20 gennaio 2020
<b>Prossimi trimestri</b>	<b>Termine di versamento imposta di bollo</b>						
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019	20 ottobre						
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019	20 gennaio 2020						

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

  
 Studio Mantovani & Associati s.s.  
 Dr. Sergio Mantovani